



ASS.NE RADIOAMATORI & C.B.
"ILCINUS"



STATUTO

ASSOCIAZIONE RADIOMATORI E C.B. IL C I N U S O D V

COSTITUZIONE

Art. 1 - E' costituita, ai sensi dell'Art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione di volontariato denominata Associazione Radiomatori e & C.B. ILCINUS ODV, in breve "ILCINUS ODV" e da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale ed operativa nel Comune di Montalcino (SI). L'Associazione è identificata con il seguente stemma-fregio:



Art. 2 - L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non persegue finalità di lucro. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - L'Associazione può aderire alla Federazione Italiana Ricetrasmisioni (F.I.R.) C.B. ed al Servizio Emergenza Radio (S.E.R.) dei quali eventualmente accetta i rispettivi statuti. Inoltre può aderire ad altre associazioni di secondo livello e/o reti associative ed altri enti.
Le adesioni vengono deliberate dall'assemblea.

SCOPI E ATTIVITA' art 2 della Legge del Terzo sett. E inserire alcune attività dell'art. 5 della legge 3 punto E e F e I e T e U e Y

Art. 4 - L'Associazione ha lo scopo di:

- a) collaborare proficuamente nel campo delle ricetrasmisioni TLC, nella logistica e nella gestione di campi profughi e/o volontari e gestione di sale operative con gli Enti preposti alla Protezione Civile nei casi di calamità.
In vista degli interventi connessi a dette emergenze, cura l'addestramento tecnico



ASS.NE RADIOAMATORI & C.B.
"ILCINUS"

- dei propri soci, effettua simulazioni e prove di collegamenti radio in autonomia o in collaborazione con i soggetti preposti.
- b) apportare nel campo umano e sociale contributi con attività moralmente ineccepibili.
 - c) tutelare in generale gli interessi degli associati nelle loro qualità di Radioamatori e C.B. e volontari in P.C..

L'associazione, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI

Art. 5 – L'Associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividano lo spirito e gli ideali. L'ammissione dell'associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta, su modulo dell'Associazione. L'aspirante associato si impegna ad accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. In merito si pronuncia il Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.



ASS.NE RADIOAMATORI & C.B. "ILCINUS"

Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli Associati del "ILCINUS ODV" si distinguono in:

- a) **SOCI FONDATORI**: quelli indicati nell'atto di costituzione dell'Associazione.
- b) **SOCI ORDINARI**: tutti coloro che:
 - 1) hanno compiuto il 14° anno di età (per i minorenni la domanda di adesione deve essere sottoscritta da chi esercita la patria potestà);
 - 2) hanno pagato entro il 30 marzo di ogni anno la quota associativa. Nel caso in cui l'Associazione ne deliberi l'adesione, i soci che si impegnano nelle emergenze devono pagare anche la quota associativa della FIR CB.

DECADENZA DEL TITOLO DI SOCIO

Art. 6 - Tutti i soci possono dimettersi in qualsiasi momento; in tal caso essi dovranno inoltrare motivata comunicazione al Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio, inoltre, si perde per:

- decesso;
- morosità;
- esclusione quando il socio contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione o ha riportato condanne passate in giudicato; l'esclusione viene deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La delibera di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni

Si intende moroso il socio che entro il 30 Marzo non abbia ancora provveduto al pagamento della quota associativa dell'anno corrente.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati a:

1. osservare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le Delibere adottate dagli organi Associativi;
2. mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
3. versare la quota associativa;
4. prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;



ASS.NE RADIOAMATORI & C.B.
"ILCINUS"

Tutti i soci hanno diritto a:

1. partecipare alla vita dell'Associazione;
2. partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3. accedere alle cariche associative;
4. prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ed esaminare i libri associativi dietro presentazione di richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo.

TESSERAMENTO

Art. 8 - Ad ogni socio viene rilasciata la tessera sociale, la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, e, se ne è richiedente, la tessera della F.I.R. o del S.E.R. Nazionale,

Art. 9 - La quota sociale viene annualmente proposta dal Consiglio Direttivo e sottoposta all'approvazione dell'assemblea generale dei soci entro il 31 gennaio dell'anno in corso. La quota sociale dovrà essere versata da ciascun socio entro il 31 Marzo dell'anno in corso.

ORGANI SOCIALI

Art. 10 - Gli organi sociali de "ILCINUS ODV" sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

TUTTE LE CARICHE SOCIALI E LE ATTIVITÀ SVOLTE DAI SINGOLI SOCI SONO A TITOLO GRATUITO

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 - L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea generale dei Soci deve essere indetta due volte l'anno: in via ordinaria entro il 31 Gennaio per l'approvazione del bilancio preventivo e entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente; in via straordinaria tutte le volte in cui il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla o quando almeno un quarto dei soci ne richieda convocazione in forma scritta al Consiglio Direttivo, specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Le convocazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie vengono effettuate almeno 14 giorni prima della data fissata della riunione, via e-mail ordinaria e/o pec.

L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno, l'indicazione della sede, del giorno, e delle ore stabilite per la prima e per la seconda convocazione.

Hanno diritto al voto i soci che risultino in regola con il pagamento della quota associativa.. Ogni socio avente diritto al voto può essere rappresentato da altro socio previa delega scritta che verrà consegnata al presidente dell'assemblea. Non viene ammessa più di una delega per ciascun delegato.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;



ASS.NE RADIOAMATORI & C.B.
"ILCINUS"

-
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria risulterà valida in prima convocazione con la presenza o delega di almeno la metà + 1 dei soci aventi diritto al voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, mentre l'assemblea straordinaria risulterà valida solo con la presenza o delega di almeno la metà + 1 dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre almeno la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. L'assemblea sarà presieduta dal presidente dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) numero 9 membri, qualora il numero dei soci aventi diritto al voto non superi 100;
- b) numero 11 membri, qualora il numero dei soci aventi diritto al voto sia superiore a 100;

I membri del Consiglio Direttivo devono essere esclusivamente eletti fra i soci: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Possono far parte del Consiglio esclusivamente i Soci maggiorenni.

I membri del consiglio, che per qualunque motivazione dovessero cessare dalla carica ricoperta, verranno sostituiti dai soci in ordine della graduatoria dei non eletti.

Il Consiglio dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio nella sua prima riunione nomina il Presidente, il Vicepresidente, Tesoriere, il Segretario (queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche da una singola persona), e il responsabile SER (che può essere ricoperto anche direttamente dal Presidente).

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;



ASS.NE RADIOAMATORI & C.B.
"ILCINUS"

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e comunque almeno tre volte per ogni anno solare.

La convocazione viene indetta dal Presidente, che provvede a darne comunicazione almeno sette giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le delibere di Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti

Il Consiglio Direttivo decade:

- a) statutariamente alla naturale scadenza del mandato ricevuto;
- b) prima della scadenza, qualora si manifestino le seguenti circostanze:
 - dimissioni contemporanee della maggioranza dei membri del consiglio;
 - voto di sfiducia da parte della maggioranza dei soci convocati in Assemblea;

I membri del Consiglio Direttivo decadono singolarmente nel caso in cui non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio stesso senza validi motivi, per causa di forza maggiore o per mancato pagamento della quota associativa.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

FUNZIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 - a) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di Sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano di età. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Tutti gli atti del Presidente, stipulati in nome e per conto dell'Associazione, devono essere ratificati nella riunione successiva del Consiglio Direttivo.

b) Il Vice-presidente surroga il Presidente in tutte le sue funzioni nel caso di sua assenza od impedimento.

c) Il Segretario cura la verbalizzazione di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci, nonché di tutti i fatti di rilevante importanza, attinenti all'attività dell'Associazione, che dovessero manifestarsi.



ASS.NE RADIOAMATORI & C.B.
"ILCINUS"

d) Il Tesoriere amministra il fondocassa, cura la gestione di eventuali beni mobili e immobili, conserva le quietanze, fatture e ricevute di pagamento effettuati a terzi dietro preventiva autorizzazione del Presidente, tiene aggiornato l'elenco dei soci e segue, con particolare cura, l'andamento del tesseramento.

e) Il Responsabile SER coordina in collaborazione con il Presidente (se tale carica non è ricoperta direttamente da quest'ultimo) le eventuali emergenze di P.C. In momento di non attività emergenziale organizza esercitazioni e aggiornamenti operativi.

ESERCIZIO SOCIALE ED ELEZIONI

Art. 14 – a) Esercizio Sociale

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

b) Elezioni

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei soci, indetta per il rinnovo delle Cariche sociali, nomina una commissione di tre membri la quale nel suo interno nominerà il suo Presidente. Tali membri non sono eleggibili.

La Commissione elettorale, così composta, predispone una lista di nominativi dei Soci disponibili a ricoprire cariche sociali.

La scheda elettorale dovrà riportare oltre ai nominativi disponibili righe in bianco in cui l'elettore potrà aggiungere nominativi di sua scelta.

Art. 15 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art. 16 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.



ASS.NE RADIOAMATORI & C.B.
"ILCINUS"

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 18 - Liquidazione - Scoglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Registrato all'Agenzia delle Entrate al n 3.428 del 11 novembre 2020